



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP2RM - DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP2RM**

Oggetto: **CONSEGNA NUOVO STATUTO ONLUS**

Classificazione: **02 Assistere i contribuenti e fornire altri servizi**

Mittente: **ADUSS ONLUS**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0011745**

Data: **19/01/2022 09:47:58**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO DICHIARAZIONI 4 - AREA 2 - UT
ROMA 7 - DP II ROMA**

IL FUNZIONARIO
Marina Cocchia

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'Associazione "ADUSS ONLUS"

L'anno duemilaventuno il giorno 19 del mese di ottobre in Roma, alle ore diciannove, presso la sede sociale, sita in via Rosa Guarnieri Carducci, 9 A, si è riunita, seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ADUSS – "da un solo seme...", per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- a) Modifiche statutarie in relazione alla Legge 383/2000, al D. Lgs. 460/1997 e al Decreto Legislativo n. 117/2017;
- b) Varie ed eventuali.

Sono presenti n.28 soci su 80 iscritti.

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente il Sig. De Bartolomeo remo e segretario il Sig. Battisti Davide.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'Assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale fa presente le ragioni che rendono necessario adottare un nuovo testo di statuto sociale conforme alla Legge n. 383/2000, al D. Lgs. 460/1997 e al decreto legislativo n. 117/2017, utile per rispondere alle specifiche esigenze dell'Associazione.

In particolare il Presidente illustra che, in base al nuovo statuto, l'associazione adotterebbe un modello organizzativo facente riferimento alla vigente normativa in materia di Enti appartenenti al Terzo settore.

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura del nuovo statuto, già consegnato in copia ai soci unitamente alla convocazione della presente assemblea.

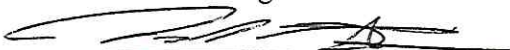
L'assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità e senza riserva alcuna dei presenti

DELIBERA

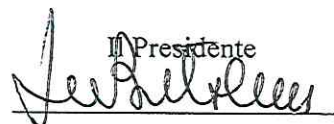
- a) di approvare il nuovo statuto per adeguarlo alle nuove norme in materia di Enti del Terzo settore, che viene riportato nel testo;
- b) di conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di portare ad esecuzione quanto sopra deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore ventuno e trenta.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile, del D. Lgs. 460/1997, del D. Lgs. 117/2017, recante “Codice del Terzo Settore” e della legislazione vigente, l’Associazione denominata: **“ADUSS da un solo seme... - ONLUS”** o in forma abbreviata **“ADUSS – ONLUS”**, d’ora in avanti “Associazione.

A seguito dell’iscrizione nel Registro, l’Associazione integra la propria denominazione con “Ente del Terzo Settore” o “ETS” e assumerà pertanto la seguente denominazione: **“ADUSS da un solo seme... - ETS”**. L’Associazione, dall’iscrizione al registro Unico del Terzo settore, dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’Associazione ha sede in Roma, in via in Via Rosa Guarnieri Carducci, n. 9 A – Cap 00145. La sede può essere trasferita con semplice delibera di assemblea. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione può istituire o chiudere sedi secondarie e/o sezioni locali anche in altre città d’Italia o all’estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

ART.2 – Statuto e regolamenti

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che – approvati secondo le norme statutarie – si rendono necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività. Lo statuto e gli eventuali regolamenti interni vincolano alla loro osservanza i soci e costituiscono la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

ART. 3 – Finalità, principi e scopi dell’Associazione

L’Associazione – quale ente appartenente al Terzo settore – ha per scopo lo svolgimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’Associazione è senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e opera nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. Essa si ispira alle norme del proprio ordinamento interno, ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Stabilisce rapporti personali al fine di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, con particolare attenzione verso situazioni di bisogno presenti sui territori. L’Associazione svolge attività di inclusione e di utilità sociale, ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne, con lo scopo di promuovere nei cittadini la cultura e la legalità quale valore di coesione sociale a beneficio dei propri associati e di terzi.

L’Associazione svolge principalmente attività di interesse sociale con finalità civiche, educative e con valenza collettiva, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini associativi.



L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui ai commi 1a, 1b, 1c, 1d, 1g, 1h, 1l, 1n, 1r, 1u, 1v e 1w dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni in ambito socio-sanitario, pedagogico, psicologico, formativo e in ogni altra forma di assistenza, soccorso e supporto a favore di minori costretti a vivere in condizioni di disagio, nonché le attività ad esse direttamente connesse;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere, in particolare, le seguenti attività:

- a) interventi e prestazioni in ambito socio-sanitario, pedagogico, psicologico, formativo e in ogni altra forma di assistenza, soccorso e supporto a favore di minori costretti a vivere in condizioni di disagio, nonché le attività ad esse direttamente connesse;
- b) la collaborazione nel campo dell'istruzione e della formazione professionale e universitaria, post-universitaria attraverso attività di ricerca scientifica e di interesse sociale, anche in collaborazione con Università italiane e straniere, Scuole e/o Istituti di istruzione superiore, nonché istituzioni della Comunità Europea ed extraeuropea e altri Enti pubblici e privati;
- c) la creazione di reti, collaborazioni e partnership con le istituzioni pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo, l'Unione Europea, i Ministeri competenti, gli Enti locali, le Università nonché con altri Enti del terzo settore;
- d) contribuire la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso la promozione di una nuova cultura della legalità volta alla valorizzazione e promozione del bene comune quale strumento di inclusione sociale, di diffusione della cultura, formazione e orientamento al lavoro;
- e) l'organizzazione e/o la partecipazione, nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative, a raccolte pubbliche di fondi con finalità culturali.

L'associazione si prefigge di operare, di norma, nel settore della cooperazione a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

L'Associazione può altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, strumentali e secondarie rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti con apposite disposizioni di legge e/o decreto ministeriali.



- a) produrre e/o distribuire, anche in forma diretta, materiale informativo e divulgativo, studi e documentari su qualsiasi supporto, quali prodotti editoriali, audiovisivi e multimediali, (libri, riviste, newsletter, atti riguardanti seminari o convegni);
- b) vendita di gadget e merchandising;
- c) svolgere – in via accessoria e marginale – attività commerciale, finalizzata al reperimento di risorse finanziarie utili per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'Associazione, in casi di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale regolamento adottato dall'organizzazione.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso lasciti, donazioni, contributi di natura non corrispettiva da parte di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può partecipare a bandi pubblici, può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie per dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Essa, mantenendo la propria autonomia, può aderire ad enti, federazioni, reti sociali e associazioni a carattere nazionale e/o internazionale e può procedere a convenzioni con enti pubblici e privati.

ART. 4 – Soci

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che si riconoscono nello Statuto e che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente e concretamente per il raggiungimento delle finalità sociali ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

Soci fondatori: sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione e che versano annualmente la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci;

Soci ordinari: sono soci ordinari quei soggetti che, in possesso dei requisiti di ammissione, sono stati ammessi come tali e versano annualmente la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci;

Soci sostenitori: sono soci sostenitori quei soggetti che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie e/o donazioni, ovvero che agevolano l'attività in maniera rilevante;

Soci onorari: sono soci onorari quei soggetti, nominati per meriti particolari, acquisiti a favore dell'Associazione e ammessi dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 – Rapporto associativo, ammissione, diritti e doveri dei soci

Il rapporto e le modalità associative sono volti a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, ma a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. I soci devono svolgere la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede.

Tutti i soci hanno diritto di:

- nel
Consiglio
consuntivo
- a) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - b) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi sociali dell'Associazione rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e pertanto eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività prestata, ai sensi di legge, e previa apposita autorizzazione rilasciata dal Direttivo;
 - e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio e preventivo, consultare i verbali.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, le decisioni degli organi sociali e l'eventuale regolamento interno;
- b) svolgere la propria attività in favore della comunità sociale e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) corrispondere e versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci. Tale quota non è trasmissibile, né rivalutabile.

Il socio che intende chiedere l'adesione all'Associazione deve presentare apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Essa deve contenere:

- l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e l'eventuale attività professionale e/o lavorativa;
- la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, del Regolamento interno, nonché le decisioni assunte dagli organi sociali;
- l'impegno al pagamento di una quota associativa sotto forma di contributo annuale in denaro nella misura e secondo le modalità che saranno indicate anno per anno dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, in maniera da garantire il buon funzionamento dei servizi sociali.

Il socio ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Associazione le eventuali variazioni intervenute rispetto alle indicazioni contenute nella domanda di ammissione; in mancanza di esse vengono prese in considerazione quelle contenute nella domanda stessa. Le suddette comunicazioni rimangono riservate sotto la responsabilità dell'ADUSS - ONLUS. Spetta al Consiglio Direttivo esaminare ed accettare, con apposita delibera, le domande di ammissione a socio. All'atto dell'ammissione, i soci ammessi sono tenuti a versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. L'ammissione a socio viene annotata nel libro dei soci. La mancata comunicazione, entro i termini suindicati, equivale ad accettazione della domanda di ammissione a socio.

Art. 6 – Cessazione della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

- annuale.
dal voto;
- a) decesso;
 - b) morosità, ovvero mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale
I soci che non non sono in regola con il versamento della quota annuale sono esclusi
 - c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo: tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
 - d) espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti al socio interessato per gli atti compiuti in contrasto a quanto previsto dallo statuto o per gravi

motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il provvedimento di espulsione va comunicato al socio interessato. Contro il provvedimento di espulsione, il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione. Il ricorso viene esaminato dall'Assemblea ordinaria dei soci nella prima riunione utile.

La risoluzione del rapporto associativo non esonera i soci dall'assolvimento degli impegni assunti, ivi compreso l'obbligo del pagamento del contributo associativo relativo all'anno solare in corso. Gli associati che hanno cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. La quota associativa è personale, annua, indivisibile, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica dalla titolarità di cariche interne all'Associazione e da eventuali incarichi di rappresentanza esterna.

ART. 7 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente onorario;
- e) il Segretario/Tesoriere;
- f) il Comitato Tecnico-Scientifico;
- g) l'Organo di controllo (se nominato)

Tutte le cariche sono gratuite. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e i relativi componenti sono rieleggibili.

ART. 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci con diritto di voto, iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento delle quote associative. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea. Essa deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota sociale. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona da lui delegata, mediante comunicazione per lettera raccomandata o da consegnare a mano, tramite fax, posta elettronica, telegramma, messaggi SMS, WhatsApp e altri *social network*, spedita almeno otto giorni prima della data della riunione o comunicata con affissione dell'avviso di convocazione all'albo, presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce nella sede sociale o, eventualmente, anche in altra sede purché nel territorio nazionale. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea dei soci e votazioni

È di competenza dell'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) curare il conseguimento dei fini statuari e deliberare le linee strategiche a breve, medio e lungo termine, con riferimento alle finalità, principi e scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- b) approvare la relazione annuale sulle attività culturali, organizzative ed economico-finanziarie e il bilancio consuntivo;
- c) approvare la relazione programmatica sulle attività culturali, organizzative ed economico-finanziarie e il bilancio preventivo;
- a) ratificare l'entità degli importi, i termini e le modalità di pagamento delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché l'eventuale ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività, i servizi sociali e complementari;
- d) eleggere e revocare, fra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- e) deliberare sulle direttive generali e sugli indirizzi della programmazione dell'attività dell'Associazione, nonché su qualunque argomento le venga sottoposto;
- f) nominare il Presidente onorario e i soci onorari;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto per sua competenza.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci:

- a) deliberare in merito a modifiche statuarie;
- b) deliberare sullo scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Per le modifiche statuarie o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione, e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, s'intende validamente costituita, anche senza convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e i componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona. Ciascuno degli intervenuti può rappresentare, per delega, un socio. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Se la persona che interviene alle votazioni rappresenta un Ente o Istituzione ed è contemporaneamente e personalmente anche socio individuale, il voto dell'Ente o dell'Istituzione rappresentata vale come delega.

I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e libri dell'Associazione.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In ogni caso, i nuovi consiglieri subentrano a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che, nell'ultima elezione assembleare, seguono nella graduatoria dei votati. Qualora la graduatoria risulti esaurita, l'Assemblea dei soci procede ad eleggere i membri mancanti il cui mandato avrà la stessa durata dei



membri sostituiti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, nell'eventualità di un suo impedimento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo deve essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato entro ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta mediante lettera raccomandata o a mano, fax, posta elettronica, telegramma, messaggi SMS, WhatsApp e altri *social network*. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito anche senza convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo il rimborso, previa autorizzazione del Consiglio stesso, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'ordinaria amministrazione viene svolta dagli organi uscenti fino alla prima riunione dei nuovi organi, a cui passano le consegne. In caso di ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive del Consiglio, il consigliere decade automaticamente e va rinominato tra quelli che seguono nella graduatoria dei votati. Qualora la graduatoria risulti esaurita, l'Assemblea dei soci procede ad eleggere i membri mancanti il cui mandato avrà la stessa durata dei membri sostituiti. Il nuovo membro nominato dura in carica per la stessa durata del componente sostituito.

ART. 11 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e non espressamente demandati all'Assemblea. Esso dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per deliberare sulla predisposizione ed approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché sull'ammontare della quota sociale annuale. Esso provvede, in particolare, all'assolvimento dei seguenti compiti:

- b) eleggere, tra i propri componenti, il Vice Presidente;
- c) nominare e revocare tra i propri componenti, su proposta del Presidente, il Segretario;
- d) predisporre e approvare la relazione annuale sulle attività culturali, organizzative ed economico-finanziarie e sul bilancio consuntivo, sottoponendola all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) predisporre e approvare la relazione programmatica sulle attività culturali, organizzative ed economico-finanziarie e sul bilancio preventivo, sottoponendola all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f) stabilire l'entità degli importi, i termini e le modalità di pagamento delle quote sociali annue, nonché l'eventuale ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività, i servizi sociali e complementari;
- g) curare il conseguimento dei fini statuari, in armonia con le delibere dell'Assemblea dei soci;
- h) proporre le modifiche allo Statuto da presentare per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
- i) definire, su proposta del Presidente, i settori di intervento fondamentali per il buon funzionamento dell'attività, attraverso la programmazione scientifica e la pianificazione delle iniziative culturali, artistiche ed editoriali;
- j) proporre all'Assemblea dei soci la nomina del Presidente onorario;
- k) proporre all'Assemblea dei soci la nomina dei Soci onorari;
- l) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Direttore artistico;
- m) proporre all'Assemblea dei soci la nomina dei membri del Comitato di ricerca scientifica;
- n) designare i rappresentanti dell'ADUSS - ONLUS presso enti, commissioni, amministrazioni e società;



- o) promuovere l'assunzione eventuale di personale dipendente, nonché la costituzione degli uffici, delle sedi o recapiti e di quant'altro sia ritenuto necessario per soddisfare le esigenze organizzative per il buon funzionamento dell'Associazione e delle strutture collegate;
- p) determinare l'adesione o la revoca dell'Associazione a organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali dell'associazionismo che abbiano finalità similari;
- q) curare il reperimento delle risorse finanziarie, compresa l'eventuale richiesta di contributi straordinari a tutti i soci, da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- r) deliberare in merito alla stipulazione di convenzioni o contratti con Enti o Istituzioni;
- s) accogliere o rigettare, con apposita delibera, le richieste d'iscrizione a socio;
- t) curare l'implementazione del sistema di *governance* con la nomina di eventuali gruppi di lavoro e commissioni consultive a carattere transitorio, come per esempio la creazione di un Consiglio editoriale;
- u) conferire deleghe e poteri di rappresentanza ad alcuni consiglieri;
- v) qualsiasi altra facoltà che non sia – in virtù di legge e del presente Statuto – riservata alla competenza dell'Assemblea.

In riferimento al punto p), riconoscendo l'importanza di ogni forma di collaborazione o confronto fra istituzioni culturali, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione può convenzionarsi con altri Enti, Istituzioni e/o Associazioni aventi uno scopo coerente con le proprie finalità istituzionali.

In riferimento al punto t), si specifica che i gruppi di lavoro o commissioni consultive nominati dal Consiglio Direttivo relativamente a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione, pur agendo in autonomia, devono rispondere del proprio operato al Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Delle deliberazioni stesse viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede e convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti, autorizza le spese straordinarie urgenti indilazionabili e improcrastinabili, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione. Ad esso è riconosciuto il potere di assumere eccezionalmente provvedimenti straordinari in caso di estrema necessità con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo alla sua prima riunione. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice-Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla convocazione.

Il Presidente, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'applicazione dei contenuti del presente Statuto;
- b) convocare l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- c) convocare ogni altro organo associativo qualora quelli preposti non vi provvedano, stabilendone l'ordine del giorno;
- d) proporre al Consiglio Direttivo, di concerto con il Segretario, la relazione programmatica attività culturali, organizzative ed economico-finanziarie e sul bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- e) proporre al Consiglio Direttivo, di concerto con il Segretario la relazione programmatica attività culturali, organizzative ed economico-finanziarie e sul bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo le deliberazioni alla ratifica dei rispettivi organi nella loro prima riunione immediatamente successiva;

Luigi

- g) può intervenire di diritto a tutte le riunioni svolte nell'ambito dell'Associazione o può far intervenire il Vicepresidente vicario o una persona da lui delegata, che deve essere tuttavia scelta tra i componenti del Consiglio Direttivo e pertanto può delegare a taluno dei componenti il Consiglio Direttivo alcune delle mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto;
- h) proporre al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Segretario. In caso di impedimento o assenza del Segretario, lo stesso può essere temporaneamente sostituito da un componente del Consiglio Direttivo;

Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni degli organi sociali, a titolo consultivo, esperti in materie culturali, artistiche, musicali, sociali, economiche e/o finanziarie, nonché soggetti che rivestono incarichi attinenti ai punti fissati nell'o.d.g. e/o ai temi dibattuti. Qualora, per qualsiasi motivo, si rendesse vacante la carica di Presidente, le sue mansioni verranno assolte provvisoriamente e fino alla elezione del nuovo Presidente, dal Vice Presidente. Lo stesso Vice Presidente deve provvedere immediatamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla cessazione dalla carica dell'ex Presidente, a convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 13 – Segretario

Il Segretario è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Il Segretario ha il compito di attuare le direttive degli organi dell'Associazione statutariamente preposti alla responsabilità della stessa. Propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statuari, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Redige i verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione alle quali partecipa, conserva gli atti, i documenti e provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali. Coadiuvato il Presidente nelle sue mansioni e riferisce a questi sull'andamento dell'attività dell'Associazione. Egli svolge le funzioni esecutive e risponde al Presidente del proprio operato ed è responsabile del funzionamento degli uffici, sovrintende all'intera struttura dell'Associazione. Può rappresentare, per delega, l'Associazione nelle pubbliche relazioni e funzioni di cui essa è istituzionalmente chiamata. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria necessaria per il funzionamento dell'Associazione; cura, di concerto con il Presidente, sia la relazione annuale sulle attività culturali, organizzative ed economico-finanziarie e sul bilancio consuntivo e sia quella programmatica sulle attività culturali, organizzative ed economico-finanziarie e sul bilancio preventivo per l'anno successivo;

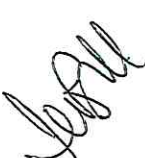
Il Segretario gestisce la tesoreria, cura la cassa e può essere delegato dal Consiglio Direttivo alla gestione dei conti correnti, depositi bancari e postali intestati all'Associazione. Firma, preliminarmente, i mandati di pagamento, da sottoporre alla firma del Presidente dell'Associazione, tiene i rapporti con le banche ed i fornitori in genere, incassa le quote sociali e le erogazioni liberali. È responsabile delle procedure amministrativo-contabili ed informa periodicamente il Presidente e il Consiglio Direttivo sull'andamento economico-finanziario dell'Associazione. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi, la conservazione dei beni e delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell'Associazione. Il Segretario resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salve dimissioni o la possibilità per il Consiglio Direttivo di revocargli il mandato per gravi inadempienze.

Art. 14 - Comitato tecnico-scientifico

I membri del Comitato tecnico-scientifico sono persone, fisiche o giuridiche individuate dal Consiglio Direttivo sulla base dell'alto profilo delle loro competenze e attività artistiche, accademiche, professionali e del loro particolare interessamento relativamente alle finalità dell'Associazione.

Il Comitato tecnico-scientifico ha funzione di:

- a) consulenza per le scelte di indirizzo, di sviluppo e promozione delle attività dell'Associazione;
- b) riscontro sulla qualità delle attività intraprese dall'Associazione;
- c) referente per le attività editoriali;



- d) fornire il proprio supporto, agendo in totale autonomia operativa, interloquendo con il Consiglio Direttivo;

I membri del Comitato tecnico-scientifico restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati, salvo dimissioni o la possibilità per il Consiglio Direttivo di revocare il mandato ai membri per gravi inadempienze. La carica di membro del Comitato tecnico-scientifico è rinnovabile e non è remunerata. In casi particolari di impegno straordinario da parte di un membro del Comitato tecnico-scientifico, la prestazione specifica può essere remunerata, purché non socio e previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 15 Organo di controllo, se nominato

L'Assemblea può nominare, se non obbligatorio in base alle dimensioni raggiunte, o in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico anche tra persone non socie. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni. In caso di nomina obbligatoria dell'Organo di controllo, ai membri si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile; nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. I controlli sono trascritti su apposito libro. L'eventuale compenso ai membri dell'Organo di controllo, se esterni all'Associazione, è determinato dall'Assemblea dei soci nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 16 - Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali hanno durata annuale, coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo corredato dalla relazione programmatica sulle attività culturali, organizzative ed economico-finanziarie, dopo essere stato approvato dal Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre precedente all'anno a cui si riferisce la relativa programmazione.

Il bilancio consuntivo corredato dalla relazione sulle attività culturali, organizzative ed economico-finanziarie, dopo essere stato approvato dal Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo deve fedelmente rispecchiare l'andamento della gestione economico-finanziaria e sociale dell'Associazione.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, corredati degli allegati, devono essere depositati, e restare a disposizione dei soci, presso la sede dell'Associazione, quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei soci che li deve approvare. Per le modalità di redazione del bilancio si fa riferimento agli artt. 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 17 – Patrimonio - Risorse economiche – Fondo comune

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- a) quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) altri contributi, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti da convenzioni, da soci, non soci, enti pubblici o privati, utili per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- f) beni mobili ed immobili e dai valori che comunque vengano acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione;
- g) remunerazioni, compensi e noleggi percepiti per i servizi di carattere culturale, artistico, tecnico-scientifico, didattico, editoriale, educativo e formativo;
- h) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- i) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- j) attività di raccolta fondi a mezzo *Fundraising* e/o *Crowdfunding*;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18- Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. I singoli soci non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Art. 19 - Modifiche allo Statuto e al Regolamento

Il Consiglio Direttivo propone le modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento, che devono essere approvati nelle modalità previste dall'Assemblea dei soci.

ART. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Per le modifiche statutarie o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione, e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. In tal caso l'Assemblea straordinaria dei soci nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, sentito l'Organo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Disposizioni finali e norme di chiusura

Copia del presente statuto è depositato presso la sede sociale ed è consultabile da tutti i soci. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 (Codice sul Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

